

BVGer D-5870/2019 vom 2. Juni 2021

Bundesverwaltungsgericht, 2021-06-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5870_2019

FR: TAF D-5870/2019 du 2 juin 2021

IT: TAF D-5870/2019 del 2 giugno 2021

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 5.1

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.2

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).

E. 6.1

Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non

corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 6.2

È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pure nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAf 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 7

Nel caso in parola, va anzitutto analizzata la verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente.

E. 7.1

Preliminarmente il Tribunale non intende mettere in dubbio la credibilità dell'omosessualità asserita dal ricorrente, come del resto neppure è il caso dell'autorità inferiore nella decisione avversata, dato che in merito le sue allegazioni - in particolare circa la relazione vissuta con l'ex partner e la vita da lui trascorsa a B._____ - risultano essere sufficientemente concrete, dettagliate e sostanziate (cfr. verbale 2, D48 segg., pag. 6 segg.).

E. 7.2

Invece, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dal ricorrente, la circostanza che egli non abbia mai voluto indagare rispetto ai motivi del litigio insorto tra il suo ex compagno e F._____, il quale avrebbe in seguito inviato le fotografie comprovanti la sua omosessualità, non risulta essere "marginale", bensì particolarmente significativa. D'un canto, infatti, tale litigio sarebbe alla base della sua partenza dal Paese d'origine, nonché della rottura dei legami con i suoi famigliari (a parte con un fratello [...]), alcuni dei quali lo avrebbero pure cercato di punire, presso il (...) dove esercitava l'attività lavorativa. D'altro canto, al contrario di quanto allegato nel ricorso dall'insorgente, non si vede alcun timore né soggettivo né oggettivo per il medesimo di interrogare al riguardo il suo ex compagno - peraltro che ha pure deciso di espatriare con lui - con il quale è rimasto ancora (...) dopo la partenza dal Paese d'origine. Appare quindi poco credibile che egli, nonostante fosse al corrente di alcuni aspetti del litigio, come con chi avrebbe litigato il suo ex compagno e che il tutto sarebbe nato da una discussione (cfr. verbale 2, D49, pag. 7 e D60 segg., pag. 8

seg.), non si sia intrattenuto maggiormente con il suo ex compagno, da ultimo anche in C._____, sul movente del litigio che avrebbe poi scatenato la reazione di F._____, inviando delle loro fotografie al fratello del ricorrente. Anche l'argomentazione sostenuta nel ricorso, che egli avrebbe formulato delle ipotesi sulla personalità di F._____, e sulle motivazioni che avrebbero condotto questi al gesto dell'invio delle fotografie ai suoi famigliari, non soccorre l'insorgente, anzi rendono ancora più inspiegabile il mancato chiarimento con l'ex partner, poiché sarebbe bastato ciò per eventualmente confermare o smentire le sue impressioni. Il fatto poi che l'insorgente avrebbe descritto dettagliatamente la festa ed il litigio avvenuto in seguito con i famigliari, non risulta apportare alcuna spiegazione riguardo alla mancanza di tale elemento fondamentale del suo racconto, poiché innescante tutto il suo motivo d'asilo (cfr. verbale 2, D128 segg., pag. 16), nonché pure in seguito lo scioglimento della sua relazione con il partner in C._____. (cfr. verbale 2, D56 seg., pag. 8). Appare peraltro del tutto assente dalle allegazioni del ricorrente, proposte nel corso delle audizioni, qualsiasi riferimento spontaneo alle spiegazioni da lui fornite all'ex compagno del litigio avvenuto con i suoi famigliari nel (...) e/o a qualsivoglia discussione con il medesimo riguardo tali fatti (cfr. verbale 2, D103, pag. 13), a parte in una circostanza su quesito specifico dell'interrogante (cfr. verbale 2, D56 seg., pag. 8). Tale circostanza, mette ancora maggiormente in dubbio la credibilità degli asserti del ricorrente, circa il presunto litigio tra il suo ex compagno e F._____, alla base dell'invio da parte di quest'ultimo delle fotografie ai parenti dell'insorgente.

E. 7.3

Anche l'evenienza di aver conservato all'interno del cellulare alcune fotografie, che lo avrebbero ritratto col suo ex compagno, non è credibile. Se da una parte non si pretende che l'insorgente non potesse possedere alcuna fotografia con quest'ultimo, dall'altra è logico pensare che esse non siano immediatamente accessibili a terzi, come invece sarebbe stato nel caso di specie (cfr. verbale 2, D91 segg., pag. 11). Il ricorrente stesso, infatti, ha asserito di essere pienamente consapevole dei rischi che correrebbe in Iran in quanto omosessuale e della condotta ivi penalmente perseguibile (cfr. verbale 3, D72, pag. 7). Il rischio di una perquisizione, di una confisca del cellulare e di un esame dello stesso, quindi, avrebbe indotto una persona ragionevole a non salvarvi immagini compromettenti. Plausibile apparirebbe al contrario che il ricorrente, tra l'altro (...) in un (...) e cognito pure di (...) (cfr. verbale 2, D89, pag. 11), avesse conservato le proprie fotografie in un luogo difficilmente accessibile a terzi e separato dal suo cellulare, che peraltro egli spesso cambiava, vendendolo a terze persone. Anche quest'ultima circostanza, fa maggiormente dubitare degli asserti dell'insorgente in merito, in quanto appare quantomeno illogico che egli si fidasse a vendere svariate volte il suo cellulare, estraendo i suoi dati - quindi anche le fotografie che lo ritraevano con l'ex partner - dalla memoria del telefono, senza temere che vi potessero rimanere delle tracce nello stesso o della documentazione non eliminata. La giustificazione addotta in corso d'audizione (cfr. verbale 2, D93, pag. 12), e ribadita in sede ricorsuale, e cioè che il sistema di sicurezza più efficace, sarebbe stato quello di tenere sempre con sé il cellulare e le fotografie, non può essere seguita. Risulta difatti essere evidente che non è così, essendo sufficiente perdere il cellulare, farsi derubare o subire una perquisizione, perché le fotografie possano cadere in mano a terzi.

E. 7.4

Infine, inverosimili appaiono essere anche il litigio ed il pestaggio del ricorrente da parte di alcuni famigliari. La descrizione fornita dall'insorgente risulta prima di tutto povera di

dettagli concreti e priva di elementi che rendano queste ultime circostanze personalmente vissute. A titolo esemplificativo il ricorrente, chiamato a descrivere l'episodio successo, in prima battuta ha in maniera superficiale e stereotipata riferito che i suoi famigliari sarebbero entrati nel negozio, gli avrebbero rivolto parolacce e dato pugni e schiaffi (cfr. verbale 2, D49, pag. 7 e D70, pag. 9). Solo in un secondo tempo, e ogni volta su sollecitazione dell'interrogante, egli ha fornito via via dei dettagli maggiori in merito, allegando che prima del litigio egli sarebbe stato intento a spostare delle sedie (cfr. verbale 2, D73, pag. 10); che un suo fratello, da dietro, gli avrebbe messo una mano sulla spalla (cfr. verbale 2, D75, pag. 10 e D98, pag. 12); che questo fratello gli avrebbe mostrato una fotografia (cfr. verbale 2, D76, pag. 10 e D98, pag. 12) e che lui ne sarebbe rimasto scioccato (cfr. verbale 2, D78, pag. 10). Tuttavia, anche questi elementi aggiuntivi, risultano essere piuttosto scarni e privi di quegli indizi concreti ed emozionali, che avrebbe invece fornito una persona che avrebbe vissuto tali momenti concitati, che avrebbero condotto alla rottura irreversibile con alcuni membri famigliari. Tale conclusione, è rafforzata anche dalle contraddizioni rilevabili nella narrazione del ricorrente dello stesso evento, che si contrappongono con quanto sostenuto nel ricorso dall'insorgente circa la coerenza delle dichiarazioni da lui rilasciate in proposito. Se invero nella prima audizione sui motivi, egli ha ricollegato sia il tocco alla spalla che la visione delle fotografie trasmesse ai famigliari, come pure le domande a lui rivolte, ad uno solo dei fratelli (cfr. verbale 2, D95 segg., pag. 12); nella seconda audizione egli ha ricondotto invece la prima azione al fratello (...) D._____, mentre che le successive all'altro fratello presente E._____ (cfr. verbale 3, D37 segg., pag. 4 seg.). Altresì, anche quanto avrebbe subito durante la lite, sarebbe discrepante nelle due audizioni. Se in un primo tempo egli ha difatti descritto di aver ricevuto dei pugni e degli schiaffi (cfr. verbale 2, D70, pag. 9); gli schiaffi nella descrizione successiva sono del tutto assenti, ma vi si aggiungono i calci, nonché sarebbe stato preso per i polsi e gli avrebbero girato le mani (cfr. verbale 3, D49, pag. 6). Per di più, dapprima egli ha narrato di un'unica fotografia che gli sarebbe stata mostrata prima di essere picchiato (cfr. verbale 2, D76 seg., pag. 10; D98, pag. 12); quando invece in seconda battuta si sarebbe trattato di più fotografie mostrategli (cfr. verbale 2, D95 seg., pag. 12; verbale 3, D37 segg., pag. 4 segg.). Non da ultimo, il ricorrente si è contraddetto su un punto fondamentale riguardante la dinamica dell'episodio: in un primo momento ha dichiarato che i suoi famigliari sarebbero entrati nel (...) dove lavorava e avrebbero subito cominciato a picchiarlo (cfr. verbale 2, D49, pag. 7 e D70, pag. 9); mentre in un secondo momento ha addotto, in modo incoerente e senza alcuna spiegazione, che prima di picchiarlo gli avrebbero mostrato le fotografie comprovanti la sua omosessualità (cfr. verbale 2, D96 seg., pag. 12). Quest'ultima discrepanza è inspiegabile, perché ne va della ragione stessa del pestaggio. I fratelli del ricorrente, infatti, a detta di quest'ultimo, lo avrebbero picchiato proprio a causa di queste fotografie. Il fatto di avergliele mostrate è quindi un aspetto primario nei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, non suscettibile di mancare completamente tra una descrizione e l'altra degli stessi. Il fatto poi che tale discrepanza non sia stata rimarcata dal funzionario incaricato già durante l'audizione, non risulta in alcun modo essere lesiva del diritto di essere sentito del ricorrente come sollevato da costui nel gravame, avendo in merito potuto peraltro prendere compiutamente posizione nel suo ricorso. Le dissonanze sopra rimarcate risultano essere nel complesso troppo eclatanti per poter essere minimizzate, e rendono l'intera vicenda del litigio con i famigliari inverosimile.

E. 7.5

Riassumendo, ne discende che il ricorrente non ha quindi reso verosimile che delle fotografie comprovanti la sua omosessualità siano state inviate ai suoi famigliari, che vi sia stato un litigio per questo motivo, né che questi ultimi siano entrati in possesso del suo cellulare contenente altre fotografie simili. Di convesso, neppure le sue asserzioni circa il timore che egli avrebbe avuto che i fratelli lo venissero a cercare in C._____, come pure che della sua situazione di omosessualità, a causa del ritrovamento delle fotografie da parte dei famigliari, ne sarebbero potute venire a conoscenza le autorità iraniane, mettendo in pericolo la sua vita (cfr. verbale 2, D49, pag. 7; D104 segg., pag. 13), non risultano essere verosimili. Perciò, complessivamente, l'insorgente non ha reso verosimile che la sua omosessualità, sia prima che successivamente il suo espatrio, sia trapelata al di fuori della comunità LGBTI iraniana. Tali conclusioni non sono poste in discussione, neppure dalle asserzioni e dalla documentazione fornita in fase ricorsuale dall'insorgente inerente la domanda di protezione che avrebbe presentato in C._____, in quanto non contengono alcun elemento concreto atto a suffragare, o a rendere verosimili, le circostanze che lo avrebbero indotto alla partenza dal Paese d'origine così come presentate alle autorità elvetiche.

E. 8.1

Nel suo ricorso, l'insorgente ritiene inoltre che la SEM, a prescindere dalla verosimiglianza degli asserti dell'insorgente circa i motivi che lo avrebbero spinto all'espatrio, visto che non ne ha comunque messo in dubbio la sua omosessualità, avrebbe dovuto effettuare un'analisi del rischio di persecuzioni future connesso con il suo orientamento sessuale, nonché in relazione alla pressione psicologica insopportabile alla quale egli sarebbe esposto nel caso di un suo ritorno in Iran. Analisi, che non avrebbe, a torto, invece effettuato. Già solo per questo, la decisione della SEM sarebbe passiva di annullamento con il conseguente riconoscimento della qualità di rifugiato all'insorgente o, subordinatamente, con il rinvio degli atti all'autorità inferiore, per nuova valutazione.

E. 8.2

Dapprima v'è in merito da rilevare come, secondo costante giurisprudenza dello scrivente Tribunale, le persone omosessuali non sono sottoposte ad una persecuzione collettiva (cfr. sentenze del Tribunale E-5403/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 6.5.1, D-6384/2019 del 9 aprile 2020 consid. 7.4.1 con ulteriori riferimenti ivi citati, D-891/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 5 con rinvio alle sentenze della Corte EDU C-199/12, C-200/12 e C-201/12 del 7 novembre 2013). In particolare, nella sentenza D-891/2013 succitata, e menzionata anche nel ricorso, seppure il Tribunale osservi che vista la situazione di forte repressione dell'omosessualità vigente in Iran, vi sia il rischio considerevole di una potenziale minaccia di persecuzione, tuttavia l'analisi se la stessa sia in preponderanza verosimile nel caso di un ritorno del richiedente asilo interessato, occorrerà valutarlo accuratamente in ogni singola fattispecie (cfr. consid. 5.3).

E. 8.3

Stando a rapporti attuali, l'omosessualità in Iran continua ad essere criminalizzata e le pene previste al riguardo sono elevate e vanno fino alla pena capitale. Le persone omosessuali vengono discriminate ed arrestate dalle forze di sicurezza iraniane e gli atti criminali compiuti nei confronti degli omosessuali vengono tollerati (cfr. U.S. Department of State, 2019 Country Reports on Human Rights Practices: Iran, 11 marzo 2020 < <https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/iran/> >, >

consultato il 08.03.2021; Human Rights Watch, World Report 2021: Iran, 13 gennaio 2021, < <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/iran#> >, consultato da ultimo il 08.03.2021; Amnesty International, Human Rights in Iran: Review of 2019, 18 febbraio 2020, < <https://www.ecoi.net/file/local/2024802/MDE1318292020ENGLISH.PDF> , consultato il 08.03.2021; International Federation for Human Rights [FIDH], No one is spared, The widespread use of death penalty in Iran, ottobre 2020, <https://www.fidh.org/IMG/pdf/iranpdm758ang-2.pdf> , consultato il 08.03.2021). Gli ampi stralci di rapporti citati dal ricorrente nel suo ricorso vanno nella medesima direzione. In ogni caso - circostanza che viene invece sottaciuta nel gravame - solo raramente in Iran si procede penalmente per punire atti omosessuali. Ciò non da ultimo, secondo alcune fonti, poiché il diritto processuale penale iraniano porrebbe, per la prova di atti omosessuali, degli ostacoli importanti e punirebbe false accuse al riguardo con pene severe (cfr. Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD], Iran: COI Compilation, luglio 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1441174/1226_1534925790_iran-coi-compilation-july-2018-final.pdf , consultato il 09.03.2021; cfr. anche in merito la sentenza E-5403/2020 consid. 6.5.2 con ulteriori rif. citati). Del resto, anche il Comitato contro la tortura (in inglese: Committee against Torture [CAT]) ha stabilito che il solo fatto che in Iran l'omosessualità sia generalmente vietata, non conduce ancora, per un iraniano omosessuale che rientra in questo paese, ad un rischio concreto e serio di tortura (cfr. decisione H.R.E.S. contro Svizzera del 9 agosto 2018, comunicazione n. 783/2016; cfr. anche le sentenze del Tribunale E-5403/2020 consid. 6.5.3 e D-6384/2019 consid. 7.4.2). In tale decisione il CAT ha anche concluso che in Iran l'omosessualità non è di per sé incriminata, ma sono perseguiti soltanto alcuni atti omosessuali (cfr. §8.7 con rinvio al §5.4; cfr. anche in tal senso la sentenza E-5403/2020 consid. 6.5.3).

E. 8.4

Per quanto attiene invece la questione inerente la pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso di omosessualità, si può senz'altro rinviare alla sentenza di riferimento del Tribunale D-6539/2018 del 2 aprile 2019, ove si è giudicato in un caso di un richiedente omosessuale iracheno, che l'omosessualità - in determinate circostanze - può comportare una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. Tuttavia, per determinare se tale pressione sia rilevante dal profilo soggettivo, andrà esaminato il singolo caso (cfr. consid. 8.3 - 8.6). Nella sentenza E-2109/2019 del 28 agosto 2020 la situazione degli omosessuali in Etiopia è stata ritenuta comparabile a quella presente in Iraq, ma le condizioni per il riconoscimento di una pressione psichica insopportabile sono state negate. In particolare il Tribunale ha ritenuto in tale sentenza come un mero pericolo astratto di essere scoperti e perseguiti non risulta essere sufficiente per il riconoscimento di una pressione psichica insopportabile. Ciò corrisponde alla giurisprudenza sinora resa dal Tribunale, ove è stato ritenuto che alcune limitazioni nelle apparizioni in pubblico e nella vita privata non rappresentano ancora dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi ed in particolare non conducono, di per sé, ad una pressione psichica insopportabile (cfr. sentenza E-2109/2019 consid. 10.2 con rif. ivi citati; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-5403/2020 consid. 6.5.4).

E. 8.5

Tornando al caso in narrativa, il ricorrente, salvo l'asserito litigio avvenuto con i famigliari - risultato però inverosimile (cfr. supra consid. 7.4 e 7.5), non ha fatto valere di aver subito in

Iran delle concrete misure persecutorie basate sul suo orientamento sessuale, che avrebbero potuto condurre al suo espatrio. Dagli atti non si evince nemmeno che ne subirebbe in un futuro prossimo, poiché nelle audizioni egli ha sì addotto che l'omosessualità in Iran è vista e trattata come un crimine (cfr. verbale 3, D72, pag. 7); tuttavia non ha allegato che concretamente penderebbe su di lui l'apertura di un procedimento penale a causa dei suoi contatti sessuali con uomini e non è nemmeno risultato verosimile che il suo orientamento sessuale sia trapelato al di fuori della comunità LGBTI iraniana (cfr. supra consid. 7.5). Non si giunge ad altra conclusione sulla base del documento prodotto dal ricorrente con lo scritto del 13 novembre 2019, che attesta soltanto che questi ha domandato protezione all'(...) in C._____, allegando problematiche riconducibili alla sua omosessualità. Per quanto riguarda l'argomento sollevato in sede ricorsuale, secondo il quale nascondere la propria omosessualità rappresenterebbe una pressione psichica insopportabile, la sentenza stessa citata dall'insorgente indica che maggiore sarà il pericolo per il richiedente di essere scoperto per un gesto od un'esternazione non ponderati, e più severa sarà la sanzione statale o privata nel caso in cui venga scoperto; tanto più vi sarà da ritenere che la persona toccata sia esposta ad una pressione psichica insopportabile. Ciò poiché è obbligata a negare la sua personalità ed a condurre una doppia vita, per evitare di essere scoperta (cfr. sentenza del Tribunale D-6539/2018 del 2 aprile 2019 consid. 8.2). Ebbene questo pericolo, nel caso specifico, è inesistente. Il ricorrente ha infatti vissuto indisturbato in Iran da omosessuale per almeno (...) anni, senza incontrare problemi maggiori. Resosi conto della propria omosessualità tra i (...) ed i (...) anni, tra il (...) e l'inizio del (...) ha svolto il servizio militare a B._____, in occasione del quale ha conosciuto colui che sarebbe diventato in seguito il suo compagno, tramite un'(...) (cfr. verbale 2, D21 segg., pag. 3 e D49, pag. 6). Dopo (...) a casa dei genitori è ripartito per la medesima città, dove ha trovato lavoro, si è integrato nella comunità LGBTI locale, passando la maggior parte del tempo libero dal compagno pur avendo un appartamento proprio e, globalmente, asserendo di trovarvisi bene (cfr. verbale 2, D12 segg., pag. 3; D49, pag. 6 e D122 seg., pag. 15). Inoltre, ha potuto facilmente sottrarsi alla pressione dei suoi famigliari, che lo volevano sposato, perché, a causa della distanza, i contatti con loro erano limitati a audio- e videochiamate (cfr. verbale 2, D49, pag. 17). Infine il ricorrente stesso, su esplicito quesito dell'interrogante al riguardo, ha risposto che non sarebbe espatriato se non fosse avvenuto il litigio con i suoi famigliari per la trasmissione di fotografie compromettenti, con le problematiche conseguenti (cfr. verbale 2, D116, pag. 14); vicende che però si sono rivelate inverosimili (cfr. supra consid. 7). Ciò, a riprova del fatto che la probabilità che la sua omosessualità diventasse di dominio pubblico, era considerata dallo stesso ricorrente come infima. Sulla base degli elementi sopra enucleati, ed in applicazione della giurisprudenza sopra delineata (cfr. supra consid. 8.1 - 8.3), si può quindi concludere che, così come nascondere la propria omosessualità in passato non ha rappresentato per il ricorrente una pressione psichica insopportabile, né lo ha sottoposto ad alcuna misura persecutoria (cfr. supra consid. 7); a maggior ragione non si intravede alcun elemento concreto all'inserito, che egli, nel caso di un suo ritorno nel paese d'origine, possa essere esposto, con verosimiglianza preponderante ed in un futuro prossimo, a persecuzioni o a dover subire una pressione psichica insopportabile rilevante ai sensi dell'asilo. Da ultimo, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nell'atto ricorsuale, l'autorità inferiore si è pronunciata in modo chiaro ed esplicito nella decisione avversata circa l'eventuale rilevanza dell'omosessualità del ricorrente rispetto ad un suo rientro nel Paese d'origine (cfr. decisione impugnata, p.to II/3, pag. 6 seg.). Tale censura, risulta quindi essere infondata.

E. 9

In definitiva, v'è dunque da tutelare la conclusione dell'autorità inferiore circa l'inverosimiglianza e l'irrelevanza dei motivi d'asilo adottati dall'interessato. Per quanto concerne la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato, il ricorso non merita pertanto tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 10.1

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi).

E. 10.2

L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 11.1

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 11.2

Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 12.1

Nella propria decisione, la SEM ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Infatti, in primo luogo non sarebbe applicabile il principio di non-respingimento contemplato dall'art. 5 cpv. 1 LAsi e non sussisterebbero indizi per ritenere che il ricorrente rischierebbe di essere esposto concretamente e seriamente a una pena o a un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU. In secondo luogo, né la situazione vigente nel Paese d'origine né degli ostacoli individuali in capo al ricorrente, si opporrebbero all'esigibilità del ritorno di quest'ultimo. Infine, l'esecuzione sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico.

E. 12.2

Nel gravame, l'insorgente avversa anche tali assunti, prevalendosi nuovamente di alcune sentenze sia dello scrivente Tribunale che della Corte di Giustizia dell'Unione europea, già succitate. Egli ritiene infatti che, nel caso di un suo rientro in Iran, quale persona omosessuale sarebbe esposta ad un concreto rischio di persecuzioni da parte del proprio Stato di origine. Il suo allontanamento sarebbe pertanto, sia sotto l'aspetto dell'ammissibilità, che dell'esigibilità, inesequibile.

E. 13.1

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU (RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte EDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 13.2

Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione ed il suo rinvio è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30).

E. 13.3

Stante le dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti del ricorrente, non vi è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine. Le censure ricorsuali, già trattate sopra (cfr. supra consid. 8), non sono del resto atte a mutare tale conclusione.

E. 13.4

Ne consegue pertanto che l'allontanamento dell'insorgente verso l'Iran, sia da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale topiche, nonché dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.

E. 14.1

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di

impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).

E. 14.2

Nella fattispecie, attualmente in Iran non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che renderebbe un rimpatrio generalmente inesigibile (cfr. sentenze del Tribunale E-4001/2020 del 2 marzo 2021 consid. 9.4.1, D-4018/2019 del 17 febbraio 2021, D-6384/2019 consid. 9.4.1).

E. 14.3

Non vi sono del resto altri motivi individuali che renderebbero inesigibile l'allontanamento del ricorrente. Egli è difatti un giovane uomo; ha ottenuto la (...), nonché può vantare diversi anni d'esperienza quale (...). Egli si è per di più reso economicamente indipendente dalla famiglia, trasferendosi nella (...) di B. _____ ed esercitando in un (...), nonché finanziando personalmente il suo viaggio d'espatrio con i suoi risparmi (cfr. verbale 2, D12 segg., pag. 3 seg.; D49, pag. 6 seg.; verbale 3, D21 e D24, pag. 3). Nella nuova località abitativa, ha saputo crearsi una rete sociale, non limitata alla comunità omosessuale. Del resto egli dispone in patria di un'ampia rete familiare e dall'espatrio egli ha dichiarato essere rimasto in contatto con il fratello (...) (cfr. verbale 2, D33 segg., pag. 4 seg.). Su tale rete sociale potrà, in caso di necessità, senz'altro contare in futuro, per sopperire ai suoi bisogni essenziali. Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute, tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa (cfr. atto SEM n. 10/1 e verbale 3, D75, pag. 8) emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 e 2009/2 consid. 9.3.2 con relativi riferimenti).

E. 14.4

In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAasi).

E. 14.5

In ultima analisi, non risultano neppure impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAasi), in quanto il ricorrente, che dispone già di una copia del suo passaporto, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Inoltre, il contesto attuale legato alla pandemia di coronavirus (detto anche Covid-19) non è di natura tale da rimettere in causa le conclusioni che precedono. Se dovesse momentaneamente posticipare l'esecuzione dell'allontanamento, lo stesso interverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale D-2635/2020 del 1° marzo 2021 consid. 8.5 con ulteriori riferimenti citati, D-2151/2019 del 24 febbraio 2021 consid. 6.2, D-504/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 9.5).

E. 15

Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 16

Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 17

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.

E. 18

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 19

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.